



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE**  
**UFFICIO COMMERCIO**

**ORDINANZA N 13 DEL 19/05/2020**

Oggetto:	MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 PER LA RIAPERTURA DEI MERCATI ORDINARI
----------	--

**IL SINDACO**

PRESO ATTO che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato Covid-19, fino a tutto il 31/07/2020;

**RICHIAMATI:**

- il DPCM del 26/04/2020;
- il D.L. n. 33 del 16/05/2020;
- il DPCM del 17/05/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 17/05/2020, approvata con Decreto n. 82 del 17/05/2020;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dei mercati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 22/12/2004, esecutivo ai sensi di legge;

CONSIDERATO che nel Comune di Bibbiano si svolgono tradizionalmente:

- il mercato settimanale del venerdì, ubicato in piazza XXV Aprile nella frazione di Barco;
- il mercato settimanale del sabato, ubicato in piazza Repubblica a Bibbiano;

DATO ATTO che:

- in osservanza alle prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio, i mercati sopracitati sono stati sospesi a far tempo dal giorno 13/03/2020, con Ordinanza Sindacale n. 3 del 10/03/2020;
- con successiva Ordinanza Sindacale n. 11 del 06/05/2020 sono stati riaperti i mercati ordinari limitatamente ai posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari;

RILEVATO che la richiamata ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, approvata con Decreto n. 82 del 17/05/2020, consente le attività di commercio su aree pubbliche a far data dal 18/05/2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza stessa;



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

PRESO ATTO che la riapertura dei mercati ordinari è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori e per la cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM del 26/04/2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti Autorità;

VISTE le allegate planimetrie delle piazze mercatali, che prevedono l'apertura di un numero limitato di posteggi;

RITENUTO:

- che la suddetta collocazione consenta di assicurare ampi spazi per la clientela che intende acquistare i prodotti posti in vendita, così da evitare assembramenti e da garantire sempre, su tutta l'area del mercato, l'osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro;
- che le aree individuate siano di facile sorveglianza da parte del personale addetto e degli organi di Polizia Locale che potranno fare controlli durante lo svolgimento dei mercati;
- di recintare le aree e di regolamentare l'accesso degli utenti, in modo da lasciare soltanto varchi di dimensioni ridotte, che in caso di eventuale grande afflusso possano facilmente essere chiusi, isolando l'area mercatale dal contesto circostante;
- di provvedere a collocare transenne davanti e parallelamente ad ogni posteggio, ad una distanza minima di 2 metri dal banco, al fine di separare l'area dove si trovano i clienti che stanno acquistando da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno. Le transenne saranno messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione dovrà essere effettuata dall'esercente, il quale dovrà controllare che i clienti, che attendono il proprio turno all'esterno di detta area, rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto di quanto indicato nell'allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali" di cui al DPCM del 26/04/2020. Al termine delle operazioni di vendita l'allestimento dovrà essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili;
- di disciplinare l'accesso all'area mercatale e lo svolgimento delle operazioni di compravendita in modo da garantire la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

**ORDINA**

- la riapertura dei mercati settimanali di Bibbiano e Barco a far data da venerdì 22/05/2020 e fino a nuove disposizioni regionali o nazionali, subordinando la riapertura stessa all'osservanza delle seguenti specifiche misure di contenimento:
  - 1) perimetrazione dell'area occupata dal mercato, a cura del Comune;
  - 2) istituzione di corsie a senso unico;
  - 3) soppressione temporanea di alcuni posteggi ad eccezione di quelli di cui alle allegate planimetrie, in modo da garantire il distanziamento tra gli stessi;
  - 4) regolamentazione degli accessi in funzione agli spazi disponibili al fine di evitare qualunque forma di assembramento e garantire il distanziamento interpersonale, con differenziazione di



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

entrata e uscita. Il personale del Comune si occuperà della chiusura delle piazze mercatali, mentre saranno gli esercenti a dover regolare gli accessi alle bancarelle e a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie di legge;

- 5) posizionamento di transenne davanti e parallelamente ad ogni posteggio, ad una distanza minima di 2 metri dal banco, al fine di separare l'area dove si trovano i clienti che stanno acquistando da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno. Le transenne saranno messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione dovrà essere effettuata dall'esercente, il quale dovrà controllare che i clienti, che attendono il proprio turno all'esterno di detta area, rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto di quanto indicato nell'allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali" del DPCM del 26/04/2020. Al termine delle operazioni di vendita l'allestimento dovrà essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili;
- 6) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- 7) obbligo di vendita solo frontale in modo che tra venditore e acquirente ci sia di mezzo il banco con la merce esposta;
- 8) distanziamento delle persone presenti nell'area (almeno 1 metro);
- 9) contingentamento degli accessi;
- 10) distanziamento interpersonale (almeno 1 metro tra le persone);
- 11) disponibilità ed accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani, in particolare accanto a tastiere, *touch screen* e sistemi di pagamento;
- 12) utilizzo mascherine sia per operatori del mercato che per clienti;
- 13) utilizzo di guanti usa e getta per operatori del mercato. L'uso dei guanti può essere sostituito dal lavaggio frequente delle mani;
- 14) in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- 15) igienizzazione, prima della vendita, di scarpe e capi di abbigliamento usati;
- 16) informazione ai clienti sul distanziamento interpersonale e sulle norme da seguire, in italiano e in inglese;
- 17) sgombero dai posteggi di rifiuti e residui prodotti a seguito delle operazioni di vendita;
- 18) la permanenza sulla piazza è ammessa soltanto per il tempo necessario alla compravendita.

**DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- che la presente ordinanza venga fatta rispettare dai competenti organi di Polizia Locale e dall'Arma dei Carabinieri;

**AVVISA**



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco

CARLETTI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*